



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPOSELE
CON SEZIONI ASSOCIATE DI CALABRITTO E SENERCHIA**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado

"Francesco De Sanctis"

via Pianello - 83040 - Caposele (AV)

tel 0827 53012 fax 0827 53012

e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it

sito: www.iccaposele.it

Codice Meccanografico AVIC871008 Codice Fiscale 91010310646



AVVISO N° 123

A.S. 2018/19

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. DE SANCTIS"-CAPOSELE
Prot. 0004748 del 17/12/2018
07-04 (Uscita)

- Al personale ATA dell'I.C. "F. De Sanctis"
 - All'ALBO
 - Al sito della scuola www.iccaposele.gov.it
 - Agli ATTI
- Sede

Oggetto: Periodo di interruzione delle attività didattiche-Personale ATA.

Al fine di predisporre un'adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invitano le SS.LL. a presentare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2018 il piano ferie relativo alle Festività Natalizie, periodo di sospensione delle lezioni dal 24 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019 come da Festività Nazionali e Calendario Regionale, tenendo presente quanto segue:

- ✓ I Collaboratori Scolastici potranno chiedere ferie/festività soppresse o riposi compensativi dal **24/12/2018** al **04/01/2019**, per garantire la pulizia dei locali scolastici alla ripresa delle attività del **07/01/2019**;
- ✓ è necessario garantire comunque la presenza nella sede centrale di Caposele di almeno due Collaboratori Scolastici in servizio durante tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche;
- ✓ il personale di segreteria potrà chiedere ferie/festività soppresse per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche garantendo la presenza in servizio di almeno una unità.

E' opportuno ricordare quanto segue:

FERIE – art. 13 CCNL 29/11/2007

1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili (*articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 06 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012*);
2. Le ferie devono essere fruite dal personale durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
3. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le stesse saranno fruite entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività di norma non oltre il mese di aprile sentito il parere del DSGA.

E' utile ricordare che, nel caso in cui le stesse, anche a seguito di formale invito da parte del Dirigente Scolastico non siano richieste dal dipendente, vanno concesse d'Ufficio.

RECUPERI

1. Le prestazioni eccedenti l'orario giornaliero concorrono, nei momenti di sospensione delle attività didattiche, alla fruizione di riposi compensativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993